

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 MARZO 2017

373ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di un emendamento al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente **D'ASCOLA** - dopo aver ricordato che l'emendamento 38.0.500 è stato pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 9 marzo scorso avverte che sono stati presentati i subemendamenti relativi al predetto emendamento, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Quindi dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 38.0.500/5 e 38.0.500/7, limitatamente alle parole "e le relative conseguenze", nonché gli emendamenti 38.0.500/8 e 38.0.500/9; invece gli emendamenti 38.0.500/10, 38.0.500/11 e 38.0.500/12 sono proponibili a condizione che siano riformulati, il primo nel senso di essere riferito solo ai commi 1 e 2 dell'articolo 38-*bis* introdotto dall'emendamento in esame, i restanti nel senso di essere riformulati come emendamenti volti a sostituire il comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003. Dichiara infine improponibile l'ordine del giorno n. G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/1/2.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore **FALANGA (ALA-SCCLP)** il quale chiede al presidente D'Ascola delucidazioni in ordine al vaglio di proponibilità relativo all'emendamento 38.0.500, trasmesso dal Presidente del Senato alla Commissione ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento; chiede, in particolare, se non sussista anche un potere del Presidente della Commissione medesima di valutare nuovamente la proponibilità del predetto emendamento che, a suo avviso, presenta diversi profili di estraneità all'oggetto della discussione.

Il presidente **D'ASCOLA** replica che nel caso di specie il Presidente della Commissione non ha più il potere di vagliare la proponibilità dell'emendamento in questione che, essendo stato rinviato alla Commissione secondo la procedura di cui al citato articolo 100, comma 11, del Regolamento, è già stato ritenuto proponibile dalla Presidenza del Senato.

Il senatore **PALMA (FI-PdL XVII)**, pur condividendo sotto il profilo regolamentare la posizione presidente D'Ascola, osserva che inspiegabilmente l'esame della riforma del processo penale ha subito un'accelerazione improvvisa, negando tra l'altro, nei fatti, il diritto di tutti i senatori componenti dell'Assemblea di intervenire su una questione complessa come quella oggetto dell'emendamento 38.0.500. Inoltre osserva che tale emendamento, pur riguardando a vario titolo la materia delle intercettazioni, in realtà disciplina l'aspetto specifico della razionalizzazione delle

spese relative alle prestazioni a fini di giustizia a fronte di richieste di intercettazioni, come previste dall'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. Si tratta dunque di una materia da ritenersi estranea all'oggetto dell'esame dei disegni di legge n. 2067 e connessi. Al riguardo, ricorda che presso questa Commissione numerosi disegni di legge, in un primo momento connessi al disegno di legge n. 2067, sono stati poi disgiunti proprio in ragione della non specifica attinenza con i punti oggetto di intervento nella riforma del processo penale, quantunque essi riguardassero diversi segmenti della materia stessa.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) chiede quindi delucidazioni sulla proponibilità condizionata ad una riformulazione dei subemendamenti 38.0.500/11 e 38.0.500/12. In particolare non coglie la *ratio* di tale condizione, trattandosi di norme che riguardano la disciplina transitoria.

Il presidente **D'ASCOLA** ribadisce che i subemendamenti suddetti dovrebbero essere riformulati come sostitutivi del comma 4 dell'articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in quanto questo già prevede norme transitorie nella materia in questione.

Il senatore **CASSON** (*Art. 1-MDP*) illustra quindi i subemendamenti 38.0.500/5 e 38.0.500/7, a propria firma, limitatamente alla parte proponibile.

La senatrice **DIRINDIN** (*Art. 1-MDP*), con riferimento al subemendamento 38.0.500/8, a sua prima firma, dichiarato improponibile, sottolinea la necessità di misure volte ad assicurare la cura effettiva delle persone con disturbi psichici, sia dentro che fuori gli istituti penitenziari, al fine di evitare il ricovero nelle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, gestite dalla sanità territoriale, in collaborazione con il Ministero della giustizia) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) - dopo aver premesso, sotto il profilo del metodo, che il M5S non condivide la soluzione procedurale fatta propria dalla Presidenza del Presidente del Senato di rinviare alla Commissione un emendamento, quale quello in esame, che doveva essere esaminato dall'Assemblea nel merito - osserva che l'emendamento del Governo presenta un'ambiguità di fondo nel senso che non è chiaro se sia volto alla riduzione dei costi per alcune prestazioni - il che potrebbe essere condivisibile - ovvero ad un "taglio" generalizzato delle spese con conseguente riduzione della possibilità di effettuare intercettazioni; in quest'ultimo caso si tratterebbe di una operazione assai grave. Perciò il M5S ha presentato dei subemendamenti di tipo tecnico, volti a correggere le predette ambiguità dell'emendamento 38.0.500.

Il senatore **PAGLIARI** (*PD*) chiede al presidente D'Ascola se ci sono margini per rivalutare la proponibilità del subemendamento 38.0.500/8, a prima firma della senatrice Dirindin, il quale affronta un problema reale.

Il presidente **D'ASCOLA** osserva che, al di là del merito del subemendamento in questione, che evidentemente è meritevole di attenzione particolare, esso riguarda comunque una materia estranea all'oggetto di discussione; pertanto, a norma di Regolamento, il subemendamento testé richiamato è necessariamente improponibile.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) evidenzia che il problema dell'assetto delle REMS è molto delicato, e, nonostante il fruttuoso lavoro svolto dalla Commissione per l'approvazione dell'articolo 12 del testo proposto all'Assemblea per i disegni di legge n. 2067 e connessi, permangono ancora dei chiaroscuri, per cui auspica che la Commissione possa convenire su una soluzione che fornisca al Governo le direttive per intervenire su questa materia complessa.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto*) ricorda che in Commissione si è svolto un approfondito esame del tema delle REMS, e pertanto il testo proposto dalla Commissione all'Assemblea è stato adeguatamente meditato. Ciononostante condivide le preoccupazioni della senatrice Dirindin in ordine al rispetto sostanziale della finalità perseguite dalla legge n. 81 del 2014, che prevede il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e che ad oggi presenta numerosi problemi di applicabilità.

Il senatore **GIOVANARDI** (*GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL, RI)*) osserva che la legge n. 81 del 2014, istitutiva delle REMS, è rimasta inattuata, e, pertanto, ogni discussione sulla stessa è inutile.

Il presidente **D'ASCOLA** ribadisce che, in ogni caso, il subemendamento 38.0.500/8 è improponibile per estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento; pertanto invita i componenti della Commissione a non intervenire ulteriormente sul problema *de qua*.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,45.

Il **PRESIDENTE** propone alla Commissione di procedere alla votazione in questa seduta di tutti i subemendamenti relativi all'emendamento del Governo 38.0.500 e di concludere poi le votazioni, nella successiva seduta pomeridiana, dopo che le Commissioni 1^a, 5^a e 14^a avranno trasmesso i pareri di loro competenza, valutando anche le eventuali proposte che dovessero rendersi necessarie a seguito dei pareri suddetti.

Nessuno sollevando obiezioni così rimane stabilito.

Il correlatore **CUCCA** (*PD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 38.0.500. Esprime parere favorevole sui due ordini del giorno a prima firma del senatore Mandelli, nonché sull'emendamento del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Con riferimento all'ordine del giorno n. G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/1/2 a firma del senatore Mandelli - con il quale si impegna il Governo ad adottare misure volte a chiarire esplicitamente che, fino all'emanazione dei decreti con cui verrà compiutamente definita la nuova disciplina, continuerà a trovare applicazione la disciplina previgente - il rappresentante del GOVERNO tiene invece a precisare che la normativa attualmente vigente è disciplinata mediante decreto solo con riferimento alle prestazioni obbligatorie richiamate al comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - mentre non vi è alcun decreto che oggi regolamenta le prestazioni funzionali di cui al comma 2 del nuovo articolo 38-*bis* introdotto dall'emendamento in esame.

Interviene il senatore **CRIMI** (*M5S*) auspicando che il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - come sostituito dall'emendamento del Governo - si limiti a determinare le tariffe delle tipologie di prestazioni obbligatorie attualmente esistenti, senza introdurne delle nuove, perché in caso contrario si porrebbe in contrasto con il quadro normativo primario di riferimento.

Il rappresentante del GOVERNO tiene a sottolineare che il nuovo comma 2 del citato articolo 96 - così come introdotto dall'emendamento del Governo - prevede un decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze al fine di disciplinare le tipologie attualmente esistenti e a determinarne le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, ma non è in alcun modo volto ad introdurre nuove prestazioni obbligatorie.

Sono quindi ritirati i subemendamenti 38.0.500/2 e 38.0.500/11.

Sono poi separatamente posti in votazione e respinti i subemendamenti 38.0.500/1, 38.0.500/3 - fatto proprio dal senatore Caliendo - e 38.0.500/4.

Il subemendamento 38.0.500/12, fatto proprio dal senatore Caliendo, viene riformulato nel subemendamento 38.0.500/12 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il subemendamento 38.0.500/12 (testo 2), previo parere contrario del correlatore CUCCA (PD) e del rappresentante del GOVERNO, viene quindi posto ai voti ed è respinto, mentre il subemendamento 38.0.500/6 viene dichiarato decaduto, stante l'assenza del presentatore.

Il subemendamento 38.0.500/10, in assenza di riformulazione, viene dichiarato improponibile ai sensi dell'articolo 97 del regolamento del Senato.

Viene infine accantonata la votazione dei subemendamenti a firma del correlatore, senatore Casson, 38.0.500/5 e 38.0.500/7.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 12,10.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A

Art. 38

38.0.500/1

CAPPELLETTI

All'emendamento 38.0.500 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «razionalizzazione delle spese relative» con le seguenti: «razionalizzazione dei costi relativi»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «2», lettera a), primo periodo, sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «individua» e le parole: «conseguire un risparmio di spesa» con le seguenti: «conseguire una riduzione dei costi»;

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «conseguire un risparmio della spesa complessiva» con le seguenti: «conseguire una riduzione dei costi complessivi».

38.0.500/2

ANITORI

All'emendamento 38.0.500, al comma 1, lettera b), capoverso 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell'evoluzione dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto all'insieme delle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;».

38.0.500/3

MANDELLI

All'emendamento 38.0.500, al comma 1, lettera b), capoverso 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell'evoluzione dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto all'insieme delle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;».

38.0.500/4

CAPPELLETTI

All'emendamento 38.0.500, comma 1, lettera b), capoverso «2», lettera a), sostituire le parole: «e ne determina le tariffe» con le seguenti: «e determina la riduzione delle tariffe di almeno il 50 per cento»;

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «conseguire un risparmio della spesa complessiva» aggiungere le seguenti: «per effetto della riduzione dei costi delle prestazioni e delle tariffe».

38.0.500/5

CASSON, RELATORE

All'emendamento 38.0.500, al comma 1, capoverso, lettera b), nel comma 2, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo i casi di violazione degli obblighi di riservatezza e le relative conseguenze».

38.0.500/6

DI MAGGIO

All'emendamento 38.0.500, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, alle prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 2001."»;

b) al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «telefonico o» e «telefonici»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e altre forme di telecomunicazione, le prestazioni ad esse funzionali, nonché il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico, che sono resi in forma gratuita dagli operatori, a fronte di richieste da parte delle competenti autorità giudiziarie.».

38.0.500/7

CASSON, RELATORE

All'emendamento 38.0.500, al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedendo i casi di violazione di tali criteri e obblighi di riservatezza e le relative conseguenze».

38.0.500/8

DIRINDIN, DE BIASI, MANCONI, ROMANO, BIANCO, PETRAGLIA, GRANAIOLO, CORSINI, PADUA, GOTOR, GATTI, MATTESINI, MINEO, SILVESTRO, MATURANI

All'emendamento 38.0.500, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della razionalizzazione delle spese di giustizia relative all'articolo 12, comma 1, lettera d), il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini e le procedure di cui al medesimo articolo 12, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito delle risorse disponibili e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, sia prioritariamente assicurata l'effettiva idoneità delle sezioni degli istituti penitenziari a garantire idonei trattamenti fondati sui piani terapeutici individuali per i soggetti per i quali sia sopravvenuta l'infermità di mente durante l'esecuzione della pena;

b) al fine di scongiurare il ricovero nelle REMS, ai sensi del medesimo articolo 12, comma 1, lettera d) di soggetti diversi da quelli per i quali la misura di sicurezza coercitiva definitiva sia l'unica adeguata a far fronte alla pericolosità sociale e al bisogno di cure dell'autore del reato, possa essere opportunamente riformulato l'articolo 286 del codice di procedura penale così da poter disporre anche l'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati in sede di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero;

c) stabilire apposite limitazioni per gli impegni di spesa annualmente volti all'istituzione di nuove REMS, anche mediante l'individuazione di un livello essenziale di assistenza da garantire mediante un'allocatione minima delle risorse in favore delle apposite sezioni degli istituti penitenziari in cui sia garantita la tutela della salute mentale degli infermi di mente autori di reato ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230».

Consequentemente, sostituire la Rubrica del Titolo con la seguente:

«Riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie e per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e delega al Governo per il coordinamento in materia di spese di giustizia. Ulteriori disposizioni volte a garantire effettività alla tutela dei diritti costituzionali dei soggetti autori di reato non imputabili, ai sensi della nuova disciplina delle misure di sicurezza e della rivisitazione del principio del doppio binario, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d)».

38.0.500/9

CAPPELLETTI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n 177, le parole: ", indipendentemente dagli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: ", assicurando il pieno rispetto degli obblighi prescritti dal Codice di procedura penale"».

38.0.500/10

CAPPELLETTI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Gli schemi dei decreti di cui al presente articolo sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia ai fini dell'espressione del parere, che deve essere reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione».

38.0.500/11

ANITORI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, resta in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001 e non trovano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera b)».

38.0.500/12 (testo 2)

MANDELLI

All'emendamento 38.0.500, al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d)il comma 4 è sostituito dal seguente: «4) Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, resta in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001 e non trovano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera b).»».

38.0.500/12

MANDELLI

All'emendamento 38.0.500, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2, resta in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001 e non trovano applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera b)».

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/1/2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il riferimento a «costi e servizi» contenuto nell'emendamento del Governo 38.0.500 appare troppo generico: relativamente al tema dei costi è infatti necessario tenere conto del fatto che le prestazioni obbligatorie sono in generale tali proprio perché l'ordinamento prevede che queste debbano essere fornite a richiesta, ma non pone in capo al fornitore l'onere della fornitura, altrimenti si dovrebbe parlare di prestazioni imposte;

il rispetto di tale principio è assicurato solo dall'esplicito riferimento al concetto di ristoro dei costi, già presente nell'articolo 96 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche che si va a modificare con la proposta attuale;

inoltre, alla luce della rapida e pervasiva innovazione tecnologica che caratterizza i servizi in discussione e della passata esperienza in questo campo, appare necessario prevedere che la definizione di tipologie e tariffe per le prestazioni obbligatorie tenga conto dell'evoluzione che li caratterizza;

pur concordando con l'intervento di ridefinizione di tutte le tariffe rilevanti, occorre sottolineare come la proposta emendativa del Governo potrebbe generare confusione facendo pensare ad un intervento immediato sulle tariffe già definite dal decreto Ministeriale 26 aprile 2001 con una riduzione delle stesse di almeno il 50 per cento;

una simile lettura sarebbe contraria al principio stesso del ristoro dei costi delle prestazioni obbligatorie e quindi dovrebbe essere esclusa attraverso il corretto riferimento all'ambito complessivo dell'intervento normativo, che potrebbe lasciare anche invariate alcune tariffe praticate, purché su altre si operi nel rispetto del principio del ristoro del costo e del conseguimento dell'obiettivo generale di riduzione del 50 per cento della spesa complessiva per le prestazioni di giustizia,

impegna il Governo:

a prevedere che il decreto con cui è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto Ministeriale 26 aprile 2001, disciplini le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determini le tariffe, tenendo conto del ristoro dei costi e dell'evoluzione dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto all'insieme delle tariffe praticate, e che nella tariffa siano ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/2/2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

l'emendamento del Governo 38.0.500, ai commi 1 e 2 demanda, rispettivamente, a un decreto del Ministro della giustizia e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione delle voci di listino di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 2001, e a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e la determinazione delle corrispondenti tariffe;

nelle more dell'emanazione dei decreti suindicati, sarebbe opportuno prevedere che resti in vigore il listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni di cui al Decreto Interministeriale del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, e non trovino applicazione gli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, lettera b), al fine di evitare che nell'autonomia che contraddistingue l'esercizio del potere giudiziario, alcune amministrazioni possano interpretare l'atteso risultato di risparmio di spesa del 50 per cento sulle tariffe praticate come principio direttivo cui dare immediata attuazione;

un simile esito risulterebbe in realtà controproducente rispetto all'obiettivo complessivo di ridefinizione della disciplina delle prestazioni obbligatorie al fine di garantirne un miglior livello qualitativo perseguito dalla norma, poiché frammenterebbe ulteriormente le condizioni di fornitura sul territorio nazionale e creerebbe problemi di sostenibilità economica dell'attività in capo agli Operatori obbligati;

impegna il Governo:

ad adottare misure volte a chiarire esplicitamente che fino all'emanazione dei decreti con cui verrà compiutamente definita la nuova disciplina, continuerà a trovare applicazione quella vigente al momento dell'emanazione della norma.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/3/2

BIANCONI, ALBERTINI, ANITORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (A.S. 2067-A);

premesso che:

l'articolo 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

l'articolo 35 elenca i principi e criteri per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione;

l'articolo 36 ha ad oggetto principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

considerato che:

negli ultimi decenni le tecnologie informatiche hanno assunto un peso sempre maggiore nell'ambito delle inchieste e delle investigazioni penali, e risulta necessario che il sistema giustizia si allinei all'evoluzione tecnologica;

il testo in esame rappresenta un contemperamento tra l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e la tutela della riservatezza;

la materia è stata oggetto di intervento da parte delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, dal quale emerge la necessità di una migliore e più efficiente regolamentazione della stessa;

alcune procure della Repubblica hanno disposto delle circolari aventi ad oggetto diversi criteri direttivi in tema di intercettazioni di conversazioni, in parte accolti dal testo in esame;

l'articolo 35, comma 1, lettera d) prevede la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La disposizione così come formulata appare generica e andrebbe meglio precisata nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, esplicitando a quali reati la nuova disciplina dovrebbe applicarsi, nonché in cosa specificamente consisterebbero le semplificazioni alle quali si fa riferimento;

considerato altresì che:

la legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Legge sull'ordinamento penitenziario – è stata modificata con i decreti-legge cosiddetti «svuotacarceri» – decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, e decreto-legge n. 92 del 26 luglio 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 117 dell'11 agosto 2014 – che sono intervenuti

soprattutto sul trattamento dei detenuti nelle carceri, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e, in particolare, dopo la cosiddetta «sentenza Torregiani»;

il testo in esame, nel dettare i principi e i criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, muove dall'esigenza di far convivere l'istanza rieducativa e di risocializzazione con quella di sicurezza sociale;

i predetti principi e criteri direttivi sono finalizzati alla semplificazione delle procedure, alla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative, alla valorizzazione del lavoro e del volontariato – sia inframurario che esterno – quali strumenti essenziali per un effettivo re inserimento sociale;

nel presupposto che l'evidente esigenza di un esercizio delle deleghe in questione nei tempi più ristretti possibili dovrà implicare anche un correlativo restringimento dei tempi entro i quali le Commissioni permanenti competenti dovranno esprimere i previsti pareri sugli schemi di decreto legislativo;

impegna il Governo:

ad esercitare le deleghe di cui all'articolo 34 quanto più celermente possibile e a precisare, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione, i reati ai quali la nuova disciplina dovrebbe applicarsi, nonché in cosa specificamente consistano le semplificazioni delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche alle quali si fa riferimento all'articolo 35, comma 1, lettera *d*).

38.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente titolo:

«TITOLO IV-BIS.

(Razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)

Art. 38-bis.

RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni";

c) al comma 3, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

d) al comma 4, le parole: ", secondo periodo," sono soppresse.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;

d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

GIUSTIZIA (2^a)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017

374^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2067,1844,2032,176,209,286,299,381,382,384,385,386,387,389,468,581,597,609,614,700,708,709,1008,1113,1456,1587,1681,1682,1683,1684,1693,1713,1824,1905,1921,1922,2103,2995 e 2457-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, di un emendamento al testo proposto dalla Commissione all'Assemblea per il disegno di legge)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il correlatore **CASSON** (*Art. 1-MDP*) trasforma i propri emendamenti 38.0500/5 e 38.05.00/7 - limitatamente alla parte proponibile degli stessi - in due nuovi ordini del giorno, che vengono presentati e pubblicati in allegato al resoconto.

Dopo un breve dibattito, nel quale prendono la parola il rappresentante del GOVERNO, il correlatore **CUCCA** (*PD*), il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) e il PRESIDENTE, il correlatore **CASSON** (*Art. 1-MDP*) modifica i propri ordini del giorno riformulandoli negli ordini del giorno G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/4/2 (testo 2) e G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/5/2 (testo 2), pubblicati in allegato.

I suddetti ordini del giorno, come riformulati dal senatore Casson, vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE dà conto che sono pervenuti i pareri delle Commissioni permanenti 1^a e 14^a. Con riferimento al parere della 5^a Commissione permanente rileva, secondo quanto comunicato per le vie brevi, che la stessa sarebbe intenzionata ad esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 38.0.500, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "articolo 38-*bis*", dopo il comma 3, di un comma 3-*bis* aggiuntivo, ai sensi del quale i decreti di cui ai commi 2 e 3 devono essere trasmessi, corredati di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere.

Dopo un breve dibattito nel quale prendono la parola il correlatore **CUCCA** (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO, il senatore **LUMIA** (*PD*) richiede la sospensione della seduta al fine di poter approfondire i termini della questione, anche con riferimento al fatto che il comma 3 dell'articolo 38-*bis* introdotto dall'emendamento 38.0.500, rinviando a sua volta all'articolo 34 del testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge n. 2067 e connessi, già prevede che i decreti legislativi volti ad armonizzare le disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia debbano essere corredati di relazione tecnica che

dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi e che su di essi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16,25.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, che è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "articolo 38-*bis*", dopo il comma 3, di un comma aggiuntivo 3-*bis* ai sensi del quale «il decreto di cui al comma 2 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni permanenti competenti per i profili finanziari per il relativo parere».

Chiede pertanto al correlatore Cucca se intende presentare un nuovo subemendamento in senso conforme a quanto indicato nel parere testé formulato dalla 5^a Commissione permanente.

Il relatore CUCCA (PD) dichiara che il recepimento del parere della 5^a Commissione permanente non appare essenziale ai fini del miglioramento del contenuto sostanziale del testo in esame. A tale riguardo precisa, in primo luogo, che l'emendamento del Governo 38.0.500 ha già ottenuto la "bollinatura" dalla Ragioneria generale dello Stato; in secondo luogo che il decreto interministeriale di cui al comma 2 del citato articolo 38-*bis* - di cui si chiede la trasmissione alle Commissioni competenti per i profili finanziari corredato di relazione tecnica ai fini dell'espressione del parere - è un atto amministrativo e non è un atto normativo.

Il senatore MINEO (Misto-SI-SEL) chiede alla Presidenza quali siano le possibili conseguenze del mancato recepimento di un parere della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, pur prendendo atto delle argomentazioni testé adottate dal relatore, dichiara che l'eventuale mancato recepimento di un parere della 5^a Commissione, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, potrebbe comportare, in astratto, l'incostituzionalità del disegno di legge, nonché l'attivazione del potere di rinvio delle leggi da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Il senatore LUMIA (PD) tiene a precisare, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che in questa occasione non si è voluto non recepire una condizione della 5^a Commissione, ma si è semplicemente preso atto che i rilievi formulati erano stati, per un verso, già accolti, rispetto alla necessità che i decreti legislativi di cui al comma 3 dell'articolo 38-*bis* - così come introdotto dall'emendamento del Governo - dovessero essere corredati da relazione tecnica e che su di essi dovesse essere espresso anche il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Per altro verso, si è rilevato che l'aggravamento dell'*iter* procedurale nel senso prospettato dal parere, con specifico riferimento al decreto interministeriale di cui al comma 2 del predetto articolo 38-*bis*, non appare necessario trattandosi di un atto avente natura meramente amministrativa.

Dopo un breve intervento del senatore CAPPELLETTI (M5S) - che esprime perplessità di metodo e di merito sull'esame e sul contenuto dell'emendamento governativo 38.0.500 - l'emendamento medesimo viene posto in votazione e approvato senza modificazioni.

La Commissione conferisce poi mandato alla Presidenza a riferire in Aula a norma dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,38.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2067](#), 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995, 2457-A

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/4/2 (testo 2)

[CASSON](#), RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto, 2003, n. 259;

in particolare, nel suddetto comma 2 dell'articolo 96 viene previsto che ai fini dell'adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il ministro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare generica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l'altro, definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedura informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;

in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indicata alcuna previsione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che venga specificato al comma 2, lettera c), dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - così come sostituito dall'emendamento 38.0.500 - che il decreto interministeriale ivi indicato debba altresì tener conto dell'esigenza di assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/4/2

[CASSON](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 1, lettera b), del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, mira a sostituire il comma 2 dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto, 2003, n. 259;

in particolare, nel suddetto comma 2 dell'articolo 96 viene previsto che ai fini dell'adozione del canone annuo fofettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto interministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, deve essere attuata la revisioni delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il ministro della giustizia del 2006 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

alla lettera c) viene previsto attraverso una dizione che appare generica ed indeterminata che il decreto interministeriale debba, tra l'altro, definire gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedura informatiche

omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni;
in particolare alla predetta lettera c) non viene in alcun modo indicata alcuna previsione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 1, lettera b), venga specificato al comma 2, lettera c), dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche - così come sostituito dall'emendamento medesimo - che il decreto interministeriale ivi indicato debba prevedere altresì i casi di violazione degli obblighi di riservatezza.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/5/2 (testo 2)

CASSON, RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 2, del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e siano determinate le corrispondenti tariffe;

in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;

la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c), venga specificato che il decreto interministeriale di cui all'emendamento medesimo debba tener conto dell'esigenza di assicurare gli obblighi di riservatezza.

G/2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2995 e 2457-A/5/2

CASSON, RELATORE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»,

premesso che:

il comma 2, del nuovo articolo 38-*bis* del disegno di legge in oggetto, così come introdotto dall'emendamento del Governo 38.0.500, stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in oggetto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e siano determinate le corrispondenti tariffe;

in particolare, alla lettera c) viene prescritto che il suddetto decreto debba specificare gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità;

la predetta lettera c) non contiene alcuna indicazione circa i casi di violazione degli obblighi di riservatezza, che invece dovrebbe trovare una completa definizione proprio con l'intervento in oggetto in sede di definizione dei criteri di delega,

impegna il Governo:

a prevedere che all'emendamento 38.0.500, comma 2, lettera c), venga specificato che il decreto interministeriale ivi indicato debba prevedere altresì i casi di violazione degli obblighi di riservatezza.

Art. 38

38.0.500

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente titolo:

«TITOLO IV-BIS.

(Razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni)

Art. 38-bis.

RIORDINO DELLE SPESE PER LE PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E PER LE PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE E DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

1. Ai fini della ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro della giustizia del 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 104, del 7 maggio 2001. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni";

c) al comma 3, la parola: "repertorio" è sostituita dalla seguente: "decreto";

d) al comma 4, le parole: ", secondo periodo," sono soppresse.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi:

a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto, altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici;

b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, al fine di conseguire un risparmio della spesa complessiva;

c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

3. Ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con quelle di cui al predetto testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
- b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
- c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;
- d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».